

Accordo tra la Casa di Cura Salus – Policlinico Triestino s.p.a. e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” per la definizione dei tetti economici e della tipologia di prestazioni ambulatoriali e di ricovero da erogare in regime convenzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale nel primo quadrimestre 2013

Premesso che:

- l’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell’erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- la L.R. n. 7 del 26.03.2009 “Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale”, fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell’Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l’erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013”;
- in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l’Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) si intende prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- in applicazione dell’art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta dell’1%;
- l’Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per la ripartizione delle risorse per il primo quadrimestre 2013, è stato sottoscritto dal Direttore Generale della A.S.S. n. 1,

azienda capofila dell'Area Vasta, e dai Presidenti dell'AIOP e di Federsalute Friuli Venezia Giulia in data 22.03.2013, prot. n. 13988/GEN.II.3.A1 ;

- la disponibilità economica in favore della struttura sanitaria Casa di Cura Salus Policlinico Triestino S.p.A. **3.567.873,00**, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- il Decreto n. 618/DC dd. 19.07.2012 con cui la Regione ha concesso l'accREDITAMENTO definitivo a pieno titolo fino al 18.07.2015 alla struttura sanitaria Casa di cura Salus Policlinico Triestino per quanto riguarda:
 - degenza e ambulatoriale:
 - medicina interna;
 - chirurgia generale con endoscopia digestiva;
 - ginecologia;
 - oculistica;
 - ORL;
 - ortopedia;
 - branche specialistiche ambulatoriali:
 - cardiologia;
 - anestesia e terapia antalgica;
 - dermatologia e neurologia;
- il Decreto n. 934/DC dd. 30.10.2012 con cui la Regione ha concesso l'accREDITAMENTO definitivo a pieno titolo fino al 29.10.2015 alla struttura sanitaria Casa di cura Salus Policlinico Triestino per quanto riguarda:
 - diagnostica per immagini:
 - radiologia tradizionale;
 - ecografia;
 - mammografia;
 - risonanza magnetica;
 - TAC;
 - medicina di laboratorio;
- è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;


tutto ciò premesso,

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

E

2



la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante, dott. Guglielmo Danelon, con sede in Trieste, Via Bonaparte nn. 4-6, (di seguito Casa di Cura);

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA'

La Casa di Cura, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel primo quadrimestre del 2012, dovrà effettuare:

○ **Attività di ricovero:**

Per l'attività di ricovero, le parti condividono di confermare sostanzialmente i volumi del primo quadrimestre 2012 nella branca di ortopedica e nello specifico quella relativa agli interventi di spalla, di protesi di ginocchio e di anca.

○ **Attività ambulatoriale**

La Casa di Cura, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel primo quadrimestre del 2012, dovrà effettuare:

Cardiologia

- Visite cardiologiche e prestazioni diagnostiche
- Ecocardiografie

Oculistica

- Visite e prestazioni
- Interventi di cataratta

Neurologia

- Visite neurologiche
- EMG

Dermatologia

- Visite/prestazioni

Radiologia

- Ecografie

- RMN*

- TAC

- Mammografie

Visite otorinolaringoiatriche

- Visite/prestazioni

Visite ortopediche

- Visite/prestazioni

Eco-colordoppler

- Epiaortici

- Arti

Medicina di laboratorio

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.

La Casa di Cura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali accordi integrativi che dovessero essere sottoscritti durante il 2013, dovendosi considerare finanziati con quote "una tantum", non incideranno comunque sul tetto economico stabilito dal presente accordo al fine delle commesse per il 2014, salvo diverse indicazioni regionali.

I fondi di tali eventuali accordi aggiuntivi potranno essere utilizzati solo per remunerare le specifiche prestazioni richieste e solo se sono già state effettuate tutte le prestazioni concordate con il presente accordo.

ART. 4. DURATA

* RMN la tipologia degli esami e le agende di prenotazione informatizzate verranno concordate direttamente con il CUP privilegiando, tenuto conto della fuga e dei tempi di attesa, gli esami della colonna (cod. 88.93) e muscolo scheletrici (cod. 88.94.1)

Fugli - uno Develo

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1/1/2013 al 30/04/2013 e potrà essere successivamente rinnovato, su volontà delle parti.

In caso di mancata sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo potrà essere rinnovato per l'intero anno 2013.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.


Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Casa di Cura.

Trieste, 12/04/2013

Per la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino Spa

Il Presidente

dott. Guglielmo Danelon



Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:43:56

IMPRONTA: 1B1FDDA5D7E41F215B4A8E18173CC83226CF28328B9FB03633911C22C5B9F3EC
26CF28328B9FB03633911C22C5B9F3ECB7D614E028F2E186D514A1DBCCC4F956
B7D614E028F2E186D514A1DBCCC4F95668E20D950FFBFEEAA088234CD2161657B
68E20D950FFBFEEAA088234CD2161657B86DA6E33EFD8DE25CDAFF3E92DB5E40C

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:51:32

IMPRONTA: 04B60779DF76623E85236CE493194B82384210752BCA7E1497C587453677E46E
384210752BCA7E1497C587453677E46EC3927306FE1A195A44F5601528E54777
C3927306FE1A195A44F5601528E54777F08D617799652D32E16CFEDCC73355BB
F08D617799652D32E16CFEDCC73355BB917E487F5BCAFF7A7A3702723791E220

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 18/04/2013 16:06:09

IMPRONTA: 0A5C3A12CA98D2C56143A81733B4138E65A72CBA13DFFAA96B03B52AA084758F
65A72CBA13DFFAA96B03B52AA084758F349AD71328F4972747AF9ADB4DC42E54
349AD71328F4972747AF9ADB4DC42E54A5E75195D8F8A6464B224FCE5A703F88
A5E75195D8F8A6464B224FCE5A703F885FB6283CD17C2B6C1CAC59693A615EFC

**Accordo tra la Casa di Cura Salus – Policlinico Triestino s.p.a. e l’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” per la definizione dei tetti economici e
della tipologia di prestazioni ambulatoriali e di ricovero da erogare in regime
convenzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale
nel secondo e terzo quadrimestre dell’anno 2013**

Premesso che:

- a. l’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell’erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b. detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c. la L.R. n. 7 del 26.03.2009 “Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale”, fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d. la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell’Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l’erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e. la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013”;
- f. in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l’Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g. in applicazione dell’art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta dell’1%;
- h. l’Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per l’utilizzo delle risorse di cui all’accordo triennale per il periodo 2010-2012 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative AIOP, Federsalute, ANISAP del Friuli Venezia Giulia – proroga ed attribuzione budget per il 2° e 3° quadrimestre 2013 come da D.G.R. n. 2271 del 21/12/2012, prot. n. 21934/GEN.II.3.A.1 dd. 10.05.2013;
- i. la disponibilità economica in favore della struttura sanitaria Casa di Cura Salus Policlinico Triestino S.p.A., per il secondo e terzo quadrimestre 2013, risulta essere

complessivamente pari ad € 7.135.746,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;

- j. detta disponibilità è comprensiva degli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria;
- k. il presente accordo e il tetto complessivo potranno subire modifiche qualora intervenissero differenti indicazioni regionali o nazionali;
- l. il Decreto n. 618/DC dd. 19.07.2012 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo fino al 18.07.2015 alla struttura sanitaria Casa di cura Salus Policlinico Triestino per quanto riguarda:
 - degenza e ambulatoriale:
 - o medicina interna;
 - o chirurgia generale con endoscopia digestiva;
 - o ginecologia;
 - o oculistica;
 - o ORL;
 - o ortopedia;
 - branche specialistiche ambulatoriali:
 - o cardiologia;
 - o anestesia e terapia antalgica;
 - o dermatologia
 - o neurologia
- il Decreto n. 934/DC dd. 30.10.2012 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo fino al 29.10.2015 alla struttura sanitaria Casa di cura Salus Policlinico Triestino per quanto riguarda:
 - diagnostica per immagini:
 - o radiologia tradizionale;
 - o ecografia;
 - o mammografia;
 - o risonanza magnetica;
 - o TAC;
 - medicina di laboratorio;
- il Decreto n. 250/DC dd. 26.03.2010 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo a pieno titolo fino al 25.03.2016 alla struttura sanitaria Casa di cura Salus Policlinico Triestino per le prestazioni di medicina dello sport di primo e secondo livello;
- m. le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- n. è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

E

la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante, dott. Guglielmo Danelon, con sede in Trieste, Via Bonaparte nn. 4-6, (di seguito Casa di Cura);

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA'

La Casa di Cura, fino alla concorrenza del tetto sopra specificato, dovrà effettuare:

○ **Attività di ricovero:**

Per l'attività di ricovero, le parti condividono di confermare sostanzialmente i volumi del secondo e terzo quadrimestre 2012 nella branca di ortopedia e, nello specifico, quella relativa agli interventi di spalla, di protesi di ginocchio e di anca.

○ **Attività ambulatoriale**

La Casa di Cura, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel secondo e terzo quadrimestre del 2012 e fino alla concorrenza del tetto sopra specificato, erogherà prestazioni nella branca di:

➤ **Cardiologia**

- Visite cardiologiche e prestazioni diagnostiche
- Ecocardiografie

➤ **Oculistica**

- Visite e prestazioni
- Interventi di cataratta

➤ **Neurologia**

- Visite neurologiche
- EMG

- **Dermatologia**
 - Visite/prestazioni
- **Radiologia**
 - Ecografie
 - RMN*
 - TAC
 - Mammografie
- **Visite otorinolaringoiatriche**
 - Visite/prestazioni
- **Visite ortopediche**
 - Visite/prestazioni
- **Eco-colordoppler**
 - Epiaortici
 - Arti
- **Medicina di laboratorio**

Prenotazione ed erogazione prestazioni

Come da accordi con il Sistema Informativo aziendale, è in fase di implementazione l'agenda interna di prenotazione con gestione diretta da parte della Casa di Cura.

La Casa di Cura si impegna a emettere e accettare le ricette elettroniche, a seguito dell'attivazione dei sistemi informativi regionali.

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

La Casa di Cura si impegna altresì ad erogare le prestazioni in modo costante nel tempo, al fine di garantire un'offerta uniforme nel corso dell'anno.

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.

* RMN la tipologia degli esami e le agende di prenotazione informatizzate verranno concordate direttamente con il CUP privilegiando, tenuto conto della fuga e dei tempi di attesa, gli esami della colonna (cod. 88.93) e muscolo scheletrici (cod. 88.94.1)

La Casa di Cura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

La Casa di Cura si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smei.

ART. 4. DURATA

Nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/05/2013 fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui la Casa di Cura accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.


ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Casa di Cura.




Trieste, 15 NOV 2013 - Prot. n. 54491 / Gen. n. 13/c/1

Per la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino Spa

Il Presidente

dott. Guglielmo Danelon



Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:52:06

IMPRONTA: 85AD87722B8DDE7CA6B51C1A2CC4BDF85DB2B34461064B4D2EEA8A12AAE58665
5DB2B34461064B4D2EEA8A12AAE58665CC0C6B7875FDE933D0B371B3591B3064
CC0C6B7875FDE933D0B371B3591B306420AA95E8CC6C826851D64F9D2C63F317
20AA95E8CC6C826851D64F9D2C63F317F4FF689B4FA0701D0D566C88602DCC93

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:58:14

IMPRONTA: 72EADDE90D1FE8B54D6A3547DAE8FAF628673F3CA892A66B53E5DE6E5760247B
28673F3CA892A66B53E5DE6E5760247B4CDBA8CA082A1DEC6DE346B01D1B270D
4CDBA8CA082A1DEC6DE346B01D1B270D7F067FBAD9E7A43CC7E05195F0E9D5F7
7F067FBAD9E7A43CC7E05195F0E9D5F7B3E6A7DDB30F0395ADD4D681D0FC4C67

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:03:30

IMPRONTA: A6F6C13480DE149F9D2383734755DB6E64979ED133C85A36EC69389D77103AAE
64979ED133C85A36EC69389D77103AAEFC7B150A5431F18A234D24346FC08BFB
FC7B150A5431F18A234D24346FC08BFB21D5816AD6F06FE4CD5B74697AE709A
B21D5816AD6F06FE4CD5B74697AE709AF8B1556DA0208BE68FCBCCD93B11F9C3

Accordo tra la Casa di Cura Salus – Policlinico Triestino s.p.a. e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” per l’erogazione di visite specialistiche di Medicina dello Sport e certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica
- anno 2013 -

Premesso che:

- a. l’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell’erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b. detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c. la L.R. n. 7 del 26.03.2009 “Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale”, fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d. la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell’Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l’erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate
- e. la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013”;
- f. in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l’Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g. in applicazione dell’art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta dell’1%;
- h. l’Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per l’utilizzo delle risorse di cui all’accordo triennale per il periodo 2010-2012 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative AIOP, Federsalute, ANISAP del Friuli Venezia Giulia – proroga ed attribuzione budget per il 2° e 3° quadrimestre 2013 come da D.G.R. n. 2271 del 21/12/2012, prot. n. 21934/GEN.II.3.A.1 dd. 10.05.2013;
- i. la Regione con Decreto n. 250/DC dd. 26.03.2010 ha concesso l’accreditamento a pieno titolo alla struttura sanitaria “Casa di Cura Salus – Policlinico Triestino S.p.A.” per le

MCS

Ro

prestazioni di Medicina dello Sport di primo e secondo livello, per il periodo di sei anni, fino al 25.03.2016;

- j. l'Accordo integrativo di Area Vasta Giuliano Isontina, prot. n. 47003/GEN.II.3.A.1 dd. 11.10.2013 che definisce l'attribuzione *una tantum*, quali risorse aggiuntive da utilizzarsi entro il 31.12.2013, l'importo di **€ 80.000** alla Casa di Cura Salus-Policlinico Triestino S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di Medicina dello Sport;
- k. l'Accordo integrativo di Area Vasta Giuliano Isontina per la redistribuzione dei residui relativi all'anno 2013, prot. n. 54506/GEN.II.3.C.2 dd. 15.11.2013, che definisce l'attribuzione di eventuali residui derivanti dalla gestione 2013, per un importo complessivo massimo pari ad **€ 58.105,00**, *una tantum* e fino alla concorrenza del budget stanziato nell'anno 2011 ridotto dell'1%, alla Casa di Cura Salus-Policlinico Triestino S.p.A. per l'erogazione di visite specialistiche di Medicina dello Sport e delle relative certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- l. la disponibilità economica per la Medicina dello Sport in favore della struttura sanitaria Casa di Cura Salus-Policlinico Triestino S.p.A., nell'arco del 2013, sarà pari ad € 80.000,00 euro eventualmente integrati con i residui risultanti dal budget destinato ai privati accreditati nell'esercizio 2013, per un totale complessivo massimo di **€ 138.105,00**;
- m. detta disponibilità è omnicomprendiva e include pertanto gli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria;
- n. il presente accordo e il tetto complessivo potranno subire modifiche qualora intervenissero differenti indicazioni regionali o nazionali;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Nicola Delli Quadri, con sede in Trieste, Via Sai n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

E

la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante, dott. Guglielmo Danelon, con sede in Trieste, Via Bonaparte nn. 4-6, (di seguito Casa di Cura);

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO



ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA'

La Casa di Cura, fino alla concorrenza del tetto sopra specificato pari ad € 80.000,00, eventualmente integrato con i fondi residui specificati nelle premesse, dovrà effettuare nell'arco del 2013 le prestazioni incluse nei LEA con le seguenti modalità:

- visite specialistiche di medicina dello sport comprensive degli esami di laboratorio e strumentali di base (esame completo delle urine, ecg a riposo, ecg dopo step test, spirometria);
- le relative certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- altri accertamenti per escludere la presenza di patologia che possano controindicare l'attività sportiva agonistica, qualora lo specialista della struttura, all'atto della visita di idoneità, verifichi la sussistenza di dubbi diagnostici.

La valorizzazione economica è quella prevista dal tariffario vigente:

- visita e certificazione per minorenni € 41,35 di cui di ticket € 0, rimborso alla Salus € 41,35;
- visita e certificazione per maggiorenni € 43,75, di cui di ticket € 31,00, rimborso alla Salus € 12,75.

ART. 3. Prenotazione ed erogazione prestazioni

Come da accordi con il Sistema Informativo aziendale, è in fase di implementazione l'agenda interna di prenotazione con gestione diretta da parte della Casa di Cura.

La Casa di Cura si impegna a emettere ed accettare le ricette elettroniche, a seguito dell'attivazione dei sistemi informativi regionali.

La Casa di Cura si impegna altresì ad erogare le prestazioni in modo costante nel tempo, al fine di garantire un'offerta uniforme nel corso dell'anno.

ART. 4. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.



La Casa di Cura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

La Casa di Cura si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smei.

ART. 5. DURATA

Nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.

Constatato che il presente Accordo ha una durata di dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, si intendono inclusive anche le prestazioni rese nelle more della formalizzazione degli atti in argomento.

ART. 6. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui la Casa di Cura accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 7. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.



ART. 8. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.


Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Casa di Cura.

Trieste, 20/12/2013 Prot 60942

Per la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino Spa

Il Presidente


dott. Guglielmo Danelon



Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Nicola Delli Quadri



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:50:02

IMPRONTA: 034F1453510961EA955F974495C2D9B2322308F8FFB23FCF0AAAF631782A4809
322308F8FFB23FCF0AAAF631782A4809FD209801FFA210A7E918DD3947985D60
FD209801FFA210A7E918DD3947985D6090D70915710E91737D42742166CB6FB1
90D70915710E91737D42742166CB6FB11446E69C1F016C623D20B4075F7FBCC0

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:56:52

IMPRONTA: 658119645F6FD9145522CD02F4E450069FE0D3812061C04703B67A8E70897154
9FE0D3812061C04703B67A8E70897154DCDDA99001590A1D003C67E3E8FD69E4
DCDDA99001590A1D003C67E3E8FD69E40AD3EACA45B7B41D371C569445586BE1
0AD3EACA45B7B41D371C569445586BE1E3E460BF2A6D18F0C7AC14E6E3330753

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:02:07

IMPRONTA: 03B339C878FD6B2DE47DA4E2A3036BC375964C130A1466E2CC2097A1578BDBC4
75964C130A1466E2CC2097A1578BDBC4A3086BC833A4CEDDF5917F07AC2CCC17
A3086BC833A4CEDDF5917F07AC2CCC1787C2A132661E19ACB6D13939540FD353
87C2A132661E19ACB6D13939540FD353582274A3BE64EF9D48CDD178B47858E

**Accordo integrativo tra la Casa di Cura Salus – Policlinico Triestino s.p.a.
e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per l'erogazione
di visite specialistiche nella branca di Medicina dello Sport e
certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica
- anno 2013 -**

Premesso che:

- a. l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate ai fini dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b. la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- c. la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- d. la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- e. in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- f. in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, il budget per ogni singolo erogatore privato è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- g. tenuto conto che al paragrafo 6, penultimo capoverso, dell'Accordo triennale 2010-2012, di cui alla D.G.R. n. 2051/2010 si prevede che: "...l'Azienda capofila di Area Vasta è tenuta a definire specifico accordo con le associazioni AIOP e Federsalute FVG per l'assegnazione delle risorse;
- h. vista la nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia prot. n. 16825/P- dd. 26.09.2013 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato che le risorse residue per l'annualità 2013 assegnate al Laboratorio di Analisi Biochimico-Cliniche dott.ssa D'Angelo *possano ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 7 dell'accordo regionale;*

- i. atteso che le risorse stanziare a favore del Laboratorio di Analisi Biochimico-cliniche dott.ssa D'Angelo per l'annualità 2013, stabilite con gli Accordi di Area Vasta sottoscritti con le associazioni dei privati accreditati in data 20.03.2013 e 08.05.2013, sono complessivamente pari ad euro 147.679,00;
- j. l'Accordo Integrativo, dd. 07.10.2013, di Area Vasta Giuliano Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2010-2012, ha stabilito l'utilizzo *una tantum* delle risorse ripartite, pari ad euro 80.000,00, ad incremento della quota già assegnata alla Casa di Cura Salus Policlinico Triestino s.p.a., per l'esecuzione di attività in Medicina dello Sport, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali;
- k. l'Accordo aggiuntivo, dd 21.10.2013, di Area Vasta Giuliano Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2010-2012 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative AIOP, Assosalute Fvg, ANISAP del Friuli Venezia Giulia ha approvato la tabella riassuntiva delle assegnazioni di ogni singolo erogatore, comprensiva della voce relativa alla Medicina dello Sport, per l'anno 2013;
- l. considerato che, sulla base dello storico, sono ipotizzabili dei residui derivanti dal mancato raggiungimento del tetto 2013 da parte di singoli erogatori;
- m. l'Accordo, di cui al comma k., sancisce inoltre l'attribuzione degli eventuali residui, derivanti dalla gestione 2013, alla Casa di Cura Salus Policlinico Triestino s.p.a. *una tantum* e per un importo complessivo massimo di euro 58.105,00, fino alla concorrenza del budget stanziato nell'anno 2011 per la Medicina dello Sport, ridotto dell'1%;
- n. dette risorse, di cui al comma j. e m., per un importo massimo corrispondente a euro 138.105,00, dovranno essere utilizzate entro il 31.12.2013 per l'esecuzione di visite specialistiche di Medicina dello Sport e relative certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica
- o. per effetto dell'assegnazione, di cui ai paragrafi precedenti, l'ammontare complessivo annuo per il 2013 risulta pari a euro 10.783.619,00, eventualmente integrabili come da comma m.;
- p. il Decreto n. 250/DC dd. 26.03.2010 con cui la Regione ha concesso alla struttura sanitaria Casa di cura Salus-Policlinico Triestino S.p.A. l'accreditamento a pieno titolo per le prestazioni di medicina dello sport di primo e secondo livello, per un periodo di anni sei;
- q. è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

E

la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante, dott. Guglielmo Danelon, con sede in Trieste, Via Bonaparte nn. 4-6, (di seguito Casa di Cura);

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA'

La Casa di Cura dovrà effettuare in regime convenzionale:

- visite specialistiche di medicina dello sport comprensive degli esami di laboratorio e strumentali di base (esame completo delle urine, ECG a riposo, ECG dopo step test, spirometria);
- altri accertamenti per escludere la presenza di patologie che possano controindicare l'attività sportiva, qualora lo specialista della struttura, all'atto della visita di idoneità, verifici la sussistenza di dubbi diagnostici;
- l'esecuzione delle visite specialistiche di Medicina dello Sport e le relative certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica;

La valorizzazione economica è quella prevista dal tariffario vigente:

- visita e certificazione per minorenni € 41,35, di cui di ticket € 0; rimborso alla Salus € 41,35;
- visita e certificazione per maggiorenni € 43,75, di cui di ticket € 31,00; rimborso alla Salus € 12,75;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Fermo restando il tetto di € 138.105,00 le tariffe, come pure le prestazioni sanitarie necessarie alla certificazione di idoneità, potranno essere adeguate a seguito di specifiche indicazioni regionali.

La sottoscrizione del presente accordo non rappresenta alcun impegno dell'ASS 1 sia per la stipula di contratti futuri, che per remunerazione oltre i tariffari regionali.

Prenotazione ed erogazione prestazioni

Come da accordi con il Sistema Informativo aziendale, è in fase di implementazione l'agenda interna di prenotazione con gestione diretta da parte della Casa di Cura.

La Casa di Cura si impegna a emettere e accettare le ricette elettroniche, a seguito dell'attivazione dei sistemi informativi regionali.

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Salvo diverse indicazioni regionali, vengono confermate le procedure operative in atto.

Le visite di medicina dello sport vanno tenute distinte e contabilizzate separatamente dal resto dell'attività specialistica ambulatoriale.

Vengono confermate le attuali procedure di verifica, fatturazione e rimborso delle prestazioni per il tramite della S. S. V.S.P.P. della A.S.S. n. 1.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.

La Casa di Cura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

La Casa di Cura si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smei.

ART. 4. DURATA

Il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.



Il presente accordo si intende comprensivo anche delle prestazioni rese nelle more della formalizzazione dell'atto.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui la Casa di Cura accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.


Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Casa di Cura.

Trieste, 15 NOV 2013 - Prot. n. 54499/Gen/13/Cl2

Per la Casa di Cura Salus, Policlinico Triestino Spa

Il Presidente

dott. Guglielmo Danelon




Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani





Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:50:25

IMPRONTA: 9E86AAC3F8748E6D8B4EAF56372CA1E1F1B02BCFF51EADBA0B9DFE9C08459FEF
F1B02BCFF51EADBA0B9DFE9C08459FEF82185F2E85F7BC2C5706B370FBFB802A
82185F2E85F7BC2C5706B370FBFB802ABD6059563BCA910B872E5FFD44ADE77F
BD6059563BCA910B872E5FFD44ADE77FFDECAA3713D121F22C0F79A47431A4CF

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:57:07

IMPRONTA: 62255729732C7F1BDB29A9514FCB16A761BEBFC32A1BE5823B0391DE159D0BA4
61BEBFC32A1BE5823B0391DE159D0BA469A31F4387F87AB6983AD187005E4BF9
69A31F4387F87AB6983AD187005E4BF98612FF047F25E177F325C4BB15D47591
8612FF047F25E177F325C4BB15D475914FACE3B23BC1DD29D36F3E705B617814

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:02:23

IMPRONTA: 83C112B64138F090990FAAE51A9F4C09253D5E37AA3357535FCE5528D6DB0E0A
253D5E37AA3357535FCE5528D6DB0E0A21C9B1B128EE0A640A5809B08499EBBB
21C9B1B128EE0A640A5809B08499EBBB8439618483706D10A900F2741E9E454F
8439618483706D10A900F2741E9E454FF68E7ACF7D2E26F5D74BC45316A1E7FC